



2/Reg. 1/2

Il Ministro Segretario di Stato

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

VISTO il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561;

VISTA la domanda del 6 dicembre 1960, della Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori, intesa ad ottenere l'approvazione, a termini dell'art. 2 del citato decreto legislativo, dell'Ente nazionale confederale assistenza lavoratori (E.N.C.A.L.) costituito dalla Confederazione medesima con atto notarile del 22 novembre 1960;

VISTI gli statuti della Confederazione e del Patronato succitati;

CONSIDERATO che la Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori è una associazione nazionale di lavoratori che annovera nel proprio statuto finalità assistenziali e dà affidamento di provvedere con mezzi adeguati al finanziamento dell'Ente di patronato da essa costituito;

CONSIDERATO, inoltre, che lo statuto dell'Ente nazionale confederale di assistenza lavoratori corrisponde ai requisiti prescritti dal citato decreto legislativo n. 804;

UDITO il parere espresso dal Consiglio di Stato (Ses. II°, 26 maggio 1965, n. 520) sulla approvazione della costituzione degli istituti di patronato e di assistenza sociale;

RITENUTA la opportunità di procedere alla approvazione della costituzione di detto ente di patronato,

D E C R E T A :

È approvata, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, la costituzione, da parte della Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori, dell'Ente nazionale confederale assistenza lavoratori (E.N.C.A.L.).

Il Patronato è retto dallo statuto allegato, composto di 21 articoli, che è parte integrante del presente decreto.

Roma, li 14 GEN. 1972

PER COPIA CONFORME

IL MINISTRO

F.to Donat Cattin

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Reginella », con sede in Genova-Sestri

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 17 gennaio 1972, la gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Reginella », con sede in Genova-Sestri, è stata prorogata fino al 30 giugno 1972.

(1516)

Costituzione dell'Ente nazionale confederale assistenza lavoratori

Con decreto in data 14 gennaio 1972, del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, è stata approvata la costituzione dell'Ente nazionale confederale assistenza lavoratori (E.N.C.A.L.) promossa dalla Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (C.I.S.A.L.), e ne è stato approvato lo statuto.

(1421)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « I-TP »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Alacchi Giuseppe, con sede in Trapani, via Argentieri n. 21, già assegnatario del marchio di identificazione per metalli preziosi « I-TP », ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso da oltre un decennio e che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Trapani.

(1359)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Monteparano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1972, il comune di Monteparano (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.885.719, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1780)

Autorizzazione al comune di Montemesola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1972, il comune di Montemesola (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.991.340, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1781)

Autorizzazione al comune di Monteiasi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1972, il comune di Monteiasi (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.750.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1782)

Autorizzazione al comune di Maruggio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1972, il comune di Maruggio (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.669.243, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1783)

Autorizzazione al comune di Magliolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 28 gennaio 1972, il comune di Magliolo (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.768.915, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1784)

Autorizzazione al comune di Nasino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 28 gennaio 1972, il comune di Nasino (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.680.857, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1785)

Autorizzazione al comune di Osiglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 28 gennaio 1972, il comune di Osiglia (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.439.747, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1786)

Autorizzazione al comune di Palagiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1972, il comune di Palagiano (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.146.227, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1787)

Autorizzazione al comune di Pieve di Coriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1972, il comune di Pieve di Coriano (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.158.125, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1788)

Autorizzazione al comune di Quingentole ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 28 gennaio 1972, il comune di Quingentole (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1789)